

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Misure di agevolazione fiscale per la cultura

Presentata il 12 marzo 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! — Risponde ad acquisizione radicata e condivisa che la cultura sia armonia di vita, elemento determinante di stimolo individuale e crescita sociale, sviluppo economico, offerta turistica che alimenta turismo alto e civile.

L'articolo 9 della Costituzione recita: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione », sancendo così l'obbligo di tutela e di promozione della cultura e del patrimonio culturale e artistico da parte dello Stato come principio fondamentale. Si tratta di una norma programmatica, relativa all'esercizio di una funzione che il Costituente ha ritenuto essenziale per lo sviluppo della collettività.

Tuttavia il nostro Paese storicamente destina limitate risorse pubbliche alla valorizzazione delle attività culturali, al sostegno dei soggetti della cultura e al man-

tenimento dell'enorme patrimonio culturale nazionale. Da anni ciò si riflette sull'assunzione di strumenti, in particolare fiscali, che incoraggino l'intervento dei privati nel sostegno e nel finanziamento del settore culturale. L'attenzione si rivolge dunque all'esperienza internazionale di quei Paesi che tradizionalmente hanno messo in atto sistemi di incentivo al mecenatismo anche mediante agevolazioni fiscali premianti il consumo culturale.

A proposito di quest'ultimo, un'indagine sui consumi culturali realizzata dall'Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e SWG Spa e presentata a Roma verso la fine del 2022 attesta che, nonostante la ritrovata normalità e l'accelerazione della scorsa estate nella fruizione di eventi e spettacoli dal vivo, questi siano ancora lontani dai livelli pre-COVID e risalgano lentamente. L'indice realizzato da Impresa Cultura Italia-Confcommercio e

SWG Spa raggiunge nei primi 9 mesi del 2022 i 68 punti (+9 punti sul 2021 e +12 sul 2020), distante più di 30 punti dal valore di riferimento del 2019.

Secondo l'indagine si è ridotto il timore per il COVID, ma rispetto a prima della pandemia la fruizione di beni e servizi culturali è più digitale, domestica e solitaria. Dopo il crollo del 2020 in seguito ai *lockdown* cresce la voglia di partecipare alle attività culturali all'aperto anche se la ripresa è a ritmi diversi: più rapida per concerti e spettacoli all'aperto, più lenta e altalenante per cinema e teatro; a settembre 2022 il 17 per cento degli italiani ha acquistato biglietti per visitare mostre, musei e siti archeologici così come per andare al cinema, l'11 per cento per concerti (con una spesa media *pro capite* di oltre 22 euro in più rispetto a settembre 2021), l'8 per cento per spettacoli all'aperto e il 6 per cento per il teatro; tuttavia l'incertezza economica legata al «caro energia», alla guerra in Ucraina e all'inflazione galoppante rischia di vanificare nel tempo a venire la ripresa dei consumi culturali in generale, del cinema e teatro in particolare.

Sempre secondo l'indagine dell'Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confindustria e SWG Spa, per buona parte degli intervistati l'estensione del *bonus* cultura e la detrazione fiscale delle spese in cultura sono misure efficaci per la ripresa dei consumi culturali.

Risponde infatti a convincimento esteso che sostenere il consumo culturale attraverso la detraibilità delle spese culturali sortisca l'esito di indirizzare le risorse là dove i fruitori culturali sono più interessati.

L'estensione della detraibilità, già prevista per le spese mediche e farmaceutiche, alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, *workshop*, laboratori e visite guidate, oltre a consentire un maggiore investimento collettivo, comunica il senso della cultura che cura.

La cultura come bene essenziale per la salute, intesa come equilibrio psico-fisico delle persone e condizione per ogni corretto stile di vita.

L'introduzione di un'estesa agevolazione fiscale rappresentata dalla detraibilità dei consumi culturali e degli investimenti individuali in progetti culturali (*crowdfunding* in cultura) – prescindendo da limiti di spesa in consumi culturali e da condizioni reddituali del consumatore – risulta un intervento concreto e sostenibile, generatore di benefici tanto per gli operatori culturali quanto per i consumatori.

È a tal fine che la presente proposta di legge statale di iniziativa regionale introduce una modifica al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistente nell'inserimento della lettera *e-quinquies*) ai sensi della quale sono detraibili le spese culturali individuali per:

l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e per l'accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;

la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;

la partecipazione ad attività formative, *workshop*, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;

l'acquisto di biglietti d'ingresso per spettacoli cinematografici e dal vivo;

l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;

l'acquisto di libri, di riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;

l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;

per microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding*, finalizzate alla realizzazione di progetti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il progetto di legge statale prevede la introduzione di ulteriori fattispecie di agevolazioni fiscali, inerenti spese culturali individuali, afferendo così, alla materia sistema tributario dello Stato, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Come evidenziato dalla stessa relazione accompagnatoria, in particolare trattasi di intervenire introducendo una nuova lettera (e-quinquies) al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", al fine di riconoscere ai contribuenti la facoltà di avvalersi di una serie di possibili fattispecie detrattive di oneri, inerenti spese sostenute in ambito culturale e che spaziano dai veri e propri consumi individuali, quali quelli afferenti all'acquisto di biglietti di ingresso presso i diversi attori che operano nei molteplici ambiti culturali (musei, cinema, teatri, etc.), agli investimenti a favore di iniziative di crowdfunding finalizzate alla realizzazione di progetti culturali.

L'intervento legislativo prescinde da limiti di spesa e da un tetto dell'ISEE del consumatore, al fine di favorire massimamente e sostenere "il consumo culturale individuale di soggetti privati, persone fisiche non imprenditori, ed incoraggiare la raccolta collettiva di risorse private a sostegno di progetti".

Relativamente ai criteri di quantificazione delle risorse rese disponibili si richiamano, congiuntamente, la previsione dell'articolo 4, recante la "Norma finanziaria", e con la quale si prevede di far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione in argomento, stimate in complessivi euro 40.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dagli stanziamenti dei fondi speciali iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, nell'ambito delle relative e pertinenti Missioni e Programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2025 e seguenti, anche allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati nei limiti delle rispettive capienze, e che, allo stato, recano la necessaria disponibilità, e la disposizione di cui all'articolo 3, recante "Modalità attuative", con la quale si rimette ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la compiuta definizione delle modalità attuative, necessarie affinché trovi concreta realizzazione il disposto di cui alla citata lettera e-quinquies e fino al concorso delle risorse rese disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge favorisce e sostiene il consumo culturale individuale dei soggetti privati, persone fisiche non imprenditori, e incoraggia la raccolta collettiva di risorse private a sostegno di progetti culturali.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di spese culturali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono disposte le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2.

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

«*e-quinquies*) le spese culturali individuali:

1) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e per l'accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;

2) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;

3) per la partecipazione ad attività formative, *workshop*, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;

4) per l'acquisto di biglietti d'ingresso per spettacoli cinematografici e dal vivo;

5) per l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;

6) per l'acquisto di libri, di riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;

7) per l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;

8) per versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding*, finalizzate alla realizzazione di un progetto ».

Art. 3.

(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della lettera *e-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0081990